

## Condizioni generali di fornitura gas - servizio di tutela

1. Il Cliente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve versare, ove richiesto, il contributo di allacciamento e/o attivazione come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, direttamente dall'A2A Energia Spa (di seguito A2A o il Fornitore). Il contributo è soggetto a conguaglio qualora le caratteristiche dell'allacciamento eseguito dal Distributore Locale risultassero diverse da quelle considerate come base per la determinazione preventiva di quello iniziale. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti da A2A e dal Distributore Locale, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta e A2A restituirà il contributo versato detraendo dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell'I.V.A. relativa, se dovuta.

2. Il Fornitore può richiedere al Cliente finale domestico, a titolo di garanzia dei pagamenti, alternativamente un deposito cauzionale o la domiciliazione bancaria dei pagamenti della fornitura. Al cliente finale non domestico o al cliente finale domestico con consumo annuo superiore a 5.000 mc è sempre richiesto il versamento di un deposito cauzionale.

La somma depositata a titolo di deposito cauzionale è fruttifera e verrà restituita entro 30 giorni dalla cessazione del contratto, maggiorata degli interessi legali maturati fino a quel momento.

Il Fornitore a seconda del profilo di consumo attribuito al cliente potrà richiedere un deposito cauzionale così come determinato dalla Delibera 229/01 e s.m.i..

3. A2A subordina la fornitura di gas al punto di consegna relativo al contratto: a) all'esistenza di un adeguato allacciamento; b) all'esistenza di tutte le concessioni e permessi sia privati che pubblici legalmente necessari all'esercizio dell'impianto gas del Distributore Locale. Il Distributore Locale subordina l'esecuzione dell'allacciamento: a) all'esistenza delle autorizzazioni da parte delle proprietà interessate dalla posa in opera dell'impianto A2A; b) al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni se richiesti dalla legge e/o dagli Enti pubblici. Le opere murarie, se necessarie, saranno eseguite a cura e spese del Cliente. Gli impianti, sino ai gruppi di misura compresi, sono di proprietà del Distributore Locale.

4. Il Distributore locale stabilisce la portata, il numero, l'ubicazione e il tipo dei gruppi di misura e controllo installati presso l'utenza, eventualmente integrati con idonee apparecchiature in grado di misurare, alle condizioni standard di temperatura, pari a 15°C, e di pressione assoluta, pari a 1,01325 bar, l'energia contenuta nell'unità di volume del gas erogato. In caso di aumento o diminuzione del potere calorifico il corrispettivo del gas al metro cubo varierà secondo i criteri previsti dalle normative vigenti. Nei casi di proprietà recintate il Cliente dovrà predisporre un idoneo manufatto con diretto accesso dalla pubblica via nel quale il distributore Locale installerà i gruppi di misura.

5. A2A per esigenze di economicità e/o di miglioramento del servizio, nonché per adeguarsi al progresso tecnologico, con preavviso di 90 giorni, si riserva di sostituire il gas naturale con altro vettore energetico per il quale saranno applicate le tariffe in vigore parametricate a quelle del gas naturale.

6. A2A ed il Distributore Locale possono effettuare, a loro discrezione, verifiche agli impianti del Cliente, senza alcuna assunzione di responsabilità verso il Cliente o verso terzi, in relazione all'utilizzo del gas ed alla rispondenza dell'impianto alle norme vigenti. Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore Locale l'accesso alle apparecchiature di misura per la loro verifica, manutenzione, eventuale sostituzione e disallentamento, nonché per la rilevazione dei prelievi di gas. A tale fine, il Cliente autorizza espressamente il distributore ad accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto per l'esecuzione delle attività di propria competenza. I tentativi di lettura verranno effettuati dal Distributore secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità ARG/gas n° 145/10 e s.m.i.. Il Cliente deve consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti del Distributore Locale per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura.

Il Distributore opera in osservanza della Delibera 117/2015/R/gas per quanto riguarda le frequenze di lettura, messa a disposizione delle misure e delle eventuali rettifiche, oltre che per la gestione delle autoletture e delle indisponibilità di dati di misura effettivi nonché per le modalità e tempistiche di rilevazione e messa a disposizione della lettura di switching. Il Distributore, circa i tentativi di lettura, può presentare un piano migliorativo rispetto alle indicazioni della Delibera sopra citata. In caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, in casi particolari l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la miglior stima, secondo le indicazioni della normativa vigente. In caso di mancata lettura del gruppo di misura i prelievi verranno stimati sulla base dei consumi che A2A ritiene possano essere attribuiti al cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura o mediante equi confronti con i consumi rilevati in analoghi periodi e condizioni. In caso di mancata lettura da parte del Distributore Locale del gruppo di misura, A2A fornisce, nella prima bolletta emessa, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura.

7. Il cliente deve consentire la verifica anche del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui interferissero nell'esercizio della rete del Distributore Locale e in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità. Gli impianti, i gruppi di misura e i relativi sigilli a monte del punto di consegna non devono essere occultati. In caso di irregolarità A2A può sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.

8. La fatturazione avverrà in modalità elettronica, in conformità alla normativa vigente (L.205/2017 Legge di Bilancio 2018). Si precisa che il documento trasmesso per via telematica (qualora il Cliente abbia attivato il servizio bollett@mail) o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattasi di copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI (Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa vigente. La periodicità di fatturazione viene stabilita da A2A tenendo conto dei consumi attribuiti al Cliente. Per i clienti con consumi sino a 500 mc/anno la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale; per i clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno la periodicità di fatturazione è bimestrale; per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno la periodicità di fatturazione è mensile. Per i punti di riconsegna, con qualsiasi livello di consumo, in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero la periodicità di fatturazione è mensile. In sede di fatturazione i corrispettivi saranno applicati ai volumi determinati sulla base delle disposizioni normative vigenti. In particolare, a decorrere dalla data di applicazione delle tariffe di distribuzione stabilite dalla deliberazione dell'Autorità n. 159/08 e nei casi dalla stessa disciplinati, la correzione dei volumi avverrà mediante l'applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati C. Ai sensi della delibera ARG/gas n. 64/09, i corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante l'utilizzo del potere calorifico superiore convenzionale della località, espresso in GJ/Smc.

9. Nel rispetto delle norme vigenti A2A per economicità e/o miglioramento del servizio e in conformità alle norme vigenti, può modificare la periodicità di fatturazione, i termini e le modalità di pagamento ed emettere fatture d'acconto.

10. Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette secondo i termini ivi previsti, che non saranno inferiori a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta. Il pagamento delle bollette può essere effettuato con le modalità indicate in fattura presso gli Uffici Postali, tramite domiciliazione bancaria e/o postale o secondo le altre modalità esplicitate sul sito web di A2A Energia, [www.a2aenergia.eu](http://www.a2aenergia.eu). In caso di ritardo o di omesso pagamento anche parziale, A2A ha facoltà di sospendere la fornitura, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, e di addebitare gli interessi di

14. Il Cliente risponde della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del Distributore Locale installati presso di lui e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od

mora, calcolati su base annua, al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea aumentato di tre punti e mezzo, nonché le spese postali relative all'invio del sollecito di pagamento. Il Cliente che ha regolarmente pagato le fatture dell'ultimo biennio è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.

In caso di mancato pagamento, al Cliente verrà inviato un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo di raccomandata oppure attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) con indicazione del termine ultimo per il saldo delle fatture insolte. Tale termine non sarà inferiore a 15 giorni solari in caso di raccomandata o a 10 giorni solari per solleciti via PEC o comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. In caso di morosità reiterata, i suddetti termini ultimi per il saldo delle fatture insolte potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 giorni solari in caso di raccomandata e 5 giorni solari per solleciti via PEC. Il sollecito conterrà altresì le modalità attraverso le quali andrà comunicato l'avvenuto pagamento. Decorsi 3 giorni lavorativi dal suddetto termine il Fornitore, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. Qualora il Distributore non potesse dar corso alla sospensione della fornitura per cause indipendenti dalla sua volontà, il Fornitore potrà chiedere al Distributore di dar corso all'esecuzione della prestazione sotto forma di lavoro complesso il cui costo verrà fatturato al Cliente. Il Cliente ha diritto a richiedere e ottenere la riattivazione della fornitura a seguito di dimostrazione, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme dovute con le tempistiche e le modalità previste dalla vigente normativa. Il Fornitore si riserva altresì di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo cliente così come di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento anche di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente.

Qualora il Fornitore non rispettasse i termini minimi di cui sopra, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico da erogarsi nell'ammontare e con le modalità previste dall'ARERA.

I valori degli indennizzi vengono comunicati annualmente al Cliente attraverso i documenti di fatturazione, ai sensi della delibera dell'Autorità n° 67/13 e s.m.i.

Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente.

Ai sensi di quanto previsto dalla regolazione vigente, i costi di interruzione nonché gli eventuali oneri per le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'intervento della forza pubblica per l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e i successivi costi di ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta, saranno addebitati al cliente stesso in fase di attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa di distribuzione.

In caso di utenze condominiali, del mancato pagamento integrale delle fatture potrà essere chiamato a rispondere in solido ciascun condomino ed il condominio in quanto tale.

In caso di cessazione della fornitura, resta fermo l'obbligo del cliente di corrispondere le somme dovute entro i termini e alle condizioni stabiliti dal contratto o concordati con il Fornitore.

In ogni caso il Fornitore si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare. In coerenza con quanto previsto dalla regolazione vigente, al Cliente è garantita la possibilità di prendere visione degli importi fatturati almeno 14 giorni prima dell'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), attraverso le bollette inviate e disponibili nell'area clienti del sito a partire dal terzo giorno successivo alla data di emissione.

Le fatture emesse prima dell'attivazione del servizio S.D.D. dovranno essere saldate attraverso le modalità indicate nelle fatture stesse.

In occasione del secondo esito consecutivo di insoluto su fatture per le quali è attivo l'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare eventuali costi bancari connessi e di disattivare il servizio S.D.D..

Come previsto dalla delibera dell'Autorità n° 258/2015/R/com e s.m.i., il Cliente del servizio di maggior tutela o di salvaguardia può richiedere, solo nei casi previsti dall'art. 9bis TIQV, la rateizzazione degli importi "anormali" fatturati, con applicazione di un interesse di dilazione pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Il cliente ha la facoltà di richiedere una rateizzazione dei corrispettivi addebitati nella bolletta entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della medesima fattura, e purché gli importi complessivamente dovuti superino Euro 50. Salvo un diverso accordo fra le Parti, la suddetta rateizzazione dovrà prevedere rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due). E' facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, l'esercente provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Nel caso di cambio del fornitore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al cliente finale il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

11. Le parti possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura. Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla norma vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato. Qualora i volumi di gas indicati dal gruppo di misura risultassero inattendibili, i prelievi verranno stimati mediante equi confronti con i consumi rilevati in analoghi periodi e condizioni. A2A comunicherà per iscritto al Cliente il risultato della verifica. In caso di mancata opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, A2A accrediterà o addebiterà in fattura le somme richieste. Qualora l'intervento sia richiesto dal Cliente ed il misuratore risulti regolarmente funzionante A2A addebiterà al Cliente il costo sostenuto per la verifica.

12. Il Cliente deve comunicare per iscritto ad A2A il cambio d'uso del vettore energetico qualora tale evento comporti una modifica di tariffe e/o imposte, la cui applicazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi pregressi.

13. Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente il gas oggetto del presente contratto. Analogamente il Cliente non può utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni. A2A in caso di accertate irregolarità, dopo averle contestate al Cliente, ha facoltà di sospendere la fornitura. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.

occurtarli. In caso d'incendio, di esplosione, di furto o di manomissione delle apparecchiature del Distributore Locale, il Cliente, salvo dimostrare la propria estraneità all'accaduto, risponderà del danno.

15. Il Fornitore può disporre la sospensione della fornitura di gas senza preavviso in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art. 2 o comunque in modo non conforme al contratto e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per il gas illecitamente prelevato.

16. Gli impianti del Cliente a valle del punto di consegna devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto di utilizzazione del vettore energetico. A2A in caso di accertate gravi irregolarità, dopo averle contestate al Cliente, ha facoltà di sospendere la fornitura. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.

17. Il Fornitore risponde dei danni causati dalla fornitura oggetto del presente contratto a valle del punto di riconsegna del Cliente esclusivamente nel caso in cui siano avvenuti per cause ad esso imputabili. Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi, a esigenze di servizio non modificabili né condizionabili dal Fornitore perché derivanti da attività del Distributore/Trasportatore, o disposte dalle competenti Autorità non danno diritto a riduzioni del corrispettivo, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto.

18. A2A ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e di sospendere la fornitura oggetto del contratto in caso di inadempimento delle obbligazioni previste da: art. 10 (mancato pagamento); art. 13 (cessione o utilizzo non consentito); art. 14 (manomissione o furto); art. 15 (prelievo fraudolento). In questi casi il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi pattuiti oltre al risarcimento di eventuali danni.

19. Il recesso dal contratto con contestuale richiesta di cessazione della fornitura può essere comunicato dal Cliente in ogni momento tramite lettera raccomandata, con preavviso di un mese. Salvo diversa indicazione, in occasione della richiesta di cessazione la bolletta di chiusura verrà inviata all'indirizzo di fatturazione. È responsabilità del Cliente consentire l'accesso del Distributore ai locali di fornitura, qualora necessario per la disattivazione dell'utenza. Qualora, a seguito di tre tentativi effettuati dal Distributore, non risulti possibile disattivare la fornitura per indisponibilità del Cliente, il Fornitore potrà chiedere al Distributore l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, con addebito al Cliente dei relativi oneri. Il recesso avrà effetto alla data di effettiva cessazione dell'utenza; fino a tale data, il Cliente rimane responsabile di tutti i consumi, da chiunque effettuati, e di eventuali danni arrecati al gruppo di misura e agli impianti connessi a monte dello stesso.

20. Il contratto ha durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. Il Cliente che intende recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore, si avvale del nuovo fornitore il quale, in nome e per conto del Cliente, trasmette la relativa comunicazione al Sistema Informativo Integrato (SII) nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente.

21. Tariffe, parametri di fornitura, tempi di intervento per le prestazioni richieste dal Cliente e altre eventuali condizioni sono stabiliti in conformità alle norme vigenti nel periodo di validità del contratto. Le parti si impegnano fin d'ora ad accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, l'adozione di eventuali correttivi conseguenti ad eventuali imposizioni di Legge e/o delle competenti Autorità.

22.

Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto ad altra impresa abilitata alla fornitura di gas. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione degli art. 2560 c.c. e, per il solo caso di cessione da parte del Fornitore, 2558 c.c. Resta inteso che il Cliente cessionario del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.

23. Il Cliente può presentare al Fornitore motivato reclamo scritto e richieste di informazioni, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti dal Fornitore o della procedura attivata sul sito internet [www.a2aenergia.eu](http://www.a2aenergia.eu).

Il reclamo può essere presentato anche agli sportelli del Fornitore.

Il Fornitore o il Distributore, in relazione alle rispettive competenze, riferiranno al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'ARERA (ovvero entro quaranta giorni solari, pena riconoscimento al Cliente degli indennizzi previsti dalla regolazione vigente). La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente, sempre tenendo conto della più ampia tutela dei diritti dei consumatori. Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della fattura oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il Fornitore, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione.

Il Fornitore ha facoltà di sospendere la somministrazione nel caso in cui il Cliente, nel proprio reclamo, abbia ommesso di indicare specifici motivi di contestazione.

In caso di mancata tempestiva risposta al reclamo o di insoddisfazione del Cliente, quest'ultimo potrà usufruire gratuitamente del Servizio di Conciliazione istituito presso il Fornitore per un tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione, nei soli casi in esso previsti, presentando specifica domanda nelle modalità indicate sul sito internet [www.a2aenergia.eu](http://www.a2aenergia.eu).

In alternativa, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione Clienti Energia presso l'Acquirente Unico, gratuito ed accessibile attraverso il sito [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it). A fronte di un'istanza presentata in conformità ai rispettivi regolamenti, il Fornitore si impegna a partecipare alle suddette procedure, durante l'esperimento delle quali verranno sospese le azioni del Fornitore volte al recupero del credito eventualmente oggetto di conciliazione. L'esperimento di un tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per un'eventuale azione giudiziale. Al fine di tutelare ulteriormente i Clienti, in particolar modo nella fase di sottoscrizione del contratto di fornitura, il Fornitore ha siglato, congiuntamente alle principali Associazioni Consumatori, un Protocollo di Autoregolazione volontaria, nel rispetto ed ad integrazione delle disposizioni contenute nel Codice del Consumo, nel Codice di Condotta Commerciale e nella delibera dell'Autorità 153/2012/R/com.

Il testo del Protocollo di Autoregolazione e il Regolamento di Conciliazione (con il relativo modulo per presentare domanda) sono disponibili presso gli sportelli del Fornitore e sul sito internet [www.a2aenergia.eu](http://www.a2aenergia.eu).

24. In ogni caso di controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Contratto, che non possa essere risolta in modo amichevole, foro competente in via esclusiva è il foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

Le Parti convengono che, in assenza di diversa indicazione esplicitata attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile – per i soli clienti domestici che rientrano nella definizione di consumatori ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 – presso lo sportello clienti e sul sito internet del Fornitore, mediante la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente elegge, ai fini del medesimo, il proprio domicilio elettivo nell'indirizzo corrispondente ai locali ove è collocato il relativo punto di riconsegna, così individuando il foro di tale domicilio elettivo quale foro esclusivo per il presente Contratto.



.....Il Cliente .....

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:** art. 1 (risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta); art. 3 (rilascio dei permessi o delle concessioni); art. 5 (sostituzione del vettore energetico); art. 6 (controllo impianti e lettura gruppo di misura); art. 6 e 17 (clausole limitative di responsabilità); art. 7 (controllo impianti) art. 10 (mancato pagamento e applicazione interessi di mora); art. 13 (divieto di cessione di gas a terzi e di utilizzo non previsto); art. 18 (clausola risolutiva espressa); art. 19 (rinnovo automatico); art. 22 (cessione del contratto); art. 23 (Procedure di reclamo e conciliazione); art. 24 (Foro competente).

**Dichiaro altresì di aver ricevuto l'informativa Privacy per la quale rilascio il consenso al trattamento nei limiti e per le finalità in essa indicati.**

Milano, li ..... Il Cliente .....

#### Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa fornita ai sensi della vigente normativa e avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato riconosciuti dalla vigente normativa, acconsente al trattamento dei dati personali forniti con le modalità riportate nell'informativa e per le seguenti finalità:

- svolgimento da parte del Titolare di attività di vendita o di collocamento di propri prodotti e servizi e di attività finalizzate all'elaborazione di studi e ricerche di mercato, tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come precisate al punto 3 dell'informativa.

rilascio il consenso

nego il consenso

- svolgimento di attività finalizzate all'analisi di abitudini e scelte di consumo al fine di promuovere attività di vendita o di collocamento di prodotti e servizi offerti dal Titolare.

rilascio il consenso

nego il consenso

- svolgimento da parte del Titolare di attività di vendita o di collocamento di prodotti e servizi offerti da società del Gruppo A2A o da società terze, tramite modalità di contatto automatizzate e tradizionali così come precisate al punto 3 dell'informativa.

rilascio il consenso

nego il consenso

#### Canale di contatto preferito

Per migliorare il servizio offerto, la invitiamo a indicarci attraverso quale modalità, tra le seguenti proposte, preferirebbe essere contattato da A2A Energia:

Telefono

SMS

Fax

e-mail

Posta cartacea